

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

Art. 20

(Attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo 152/2006)

1. In attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo 152/2006, la Regione, in conformità al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), e al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), disciplina con regolamenti le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.

3. La Regione, secondo i criteri fissati dai regolamenti di cui al comma 1, riceve la comunicazione dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006.

4. La Regione svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica, avvalendosi di ARPA, di ERSA e di altre strutture regionali specializzate.

4 bis. La Regione, in collaborazione con l'ERSA, svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica da parte delle aziende e, in caso di inosservanza delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, può impartire specifiche prescrizioni.

4 ter. In caso di inosservanza delle norme tecniche dei regolamenti di cui al comma 1 o delle prescrizioni di cui al comma 4 bis, la Regione può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti di cui al comma 1 relativi alla comunicazione di cui al comma 3 e al piano di utilizzazione agronomica comportano l'applicazione, da parte del Servizio competente in materia di Corpo forestale, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.

5 bis.

(ABROGATO)

6.

(ABROGATO)

7. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 7 da art. 14, comma 32, L. R. 11/2009

2 Comma 6 abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009

3 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 34, lettera a), L. R. 18/2011

4 Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 34, lettera b), L. R. 18/2011

5 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 34, lettera c), L. R. 18/2011

6 Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 34, lettera c), L. R. 18/2011

7 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 34, lettera d), L. R. 18/2011

8 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 34, lettera e), L. R. 18/2011

9 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

10 Parole sostituite al comma 4 ter da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

11 Parole sostituite al comma 5 da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014

12 Comma 5 bis abrogato da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014

13 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 14, L. R. 37/2017